



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (DPR 08.12.2007.N.271)

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

**SERVIZIO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DIFESA PORTUALE
SEZIONE TECNICA**

ORDINANZA N° 036 /10

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,

- VISTA** la Legge del 14.07.1965 n°963 concernente la disciplina della pesca e successive modifiche;
- VISTO** Il D.P.R. del 02.10.1968 n°1639 "Disciplina della pesca sportiva" e successive modifiche;
- VISTA** la Legge 6.12.1991 n°394 "Legge quadro sulle aree protette";
- VISTA** la Legge del 04.01.1994 n.10 - Istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 17.05.1996 – Istituzione dell'Ente Gestore e delle norme di salvaguardia del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena";
- VISTA** la Legge 172 dell'8 luglio 2003 in tema di nautica da diporto;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171 - "Codice della nautica da diporto ed il DM n.146 del 29.07.2008 - "Regolamento di attuazione al Codice della Nautica da Diporto";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31.03.1998 n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione della Legge 15.03.1997 n° 59";
- VISTE** le circolari prot. nn° 5171242-A.2.50 in data 07.05.1994, 5171080-A.2.50 in data 10.04.1995 e 5171328-A.2.50 in data 20.05.1994 del Ministero dei Trasporti della Navigazione aventi per oggetto "disciplina dell'uso della spiagge e delle zone mare destinate alla balneazione";
- VISTO** il dispaccio n° 5171661/A.2.50 in data 23.04.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla "Possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio";
- VISTA** la circolare n.02.01.04/84660 datata 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento".
- VISTA** la Determinazione n. 916 datata 06.05.2010 della Regione Autonoma della Sardegna, inerente la "Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (Ordinanza balneare 2010)";
- RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare nei tratti di mare e costa del Circondario Marittimo di La Maddalena ricadenti nell'ambito della propria competenza;

NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"

Indirizzo e-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it

Sito Internet: www.lamaddalena.guardiacostiera.it



CONSIDERATO	che il litorale del Circondario Marittimo di La Maddalena è di conformazione e morfologia assai varia, nonché che buona parte dello stesso è ricompreso nella perimetrazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e quindi assoggettato alla particolare disciplina delle Aree Protette;
RAVVISATA	la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;
VISTI	gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
VISTE	le risultanze dell'incontro tenutosi presso l'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena fra i rappresentanti di quest'ultimo, del cetο peschereccio locale e della Capitaneria di Porto in tema di orari e zonizzazione relativi alla pesca professionale all'interno dell'Arcipelago di La Maddalena;

O R D I N A

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Dal 01 maggio al 31 ottobre (stagione balneare) di ogni anno l'uso delle spiagge, dei litorali e delle acque ove si esercitano le attività balneari e la nautica da diporto è disciplinato dalla presente Ordinanza, fatte salve le disposizioni dettate dalla Regione Sardegna e compatibilmente con le disposizioni del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena per quanto concerne le aree del Parco.
2. Presso gli stabilimenti balneari, durante la stagione balneare, devono essere attivati i servizi di salvataggio negli orari e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. Se una struttura balneare o uno stabilimento balneare intende esercitare l'attività prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, senza attivare in tale periodo il prescritto servizio di salvataggio, lo stabilimento sarà inteso come operante soltanto per elioterapia. In tale caso il concessionario deve issare una **bandiera rossa** ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.
3. I Comuni, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento nelle spiagge libere, devono darne comunicazione alla Capitaneria di Porto di La Maddalena prima dell'inizio della stagione balneare e provvedere contemporaneamente ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.



NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"

Indirizzo e-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it

Sito Internet: www.lamaddalena.guardiacostiera.it



ARTICOLO 2 ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. La fascia di mare estesa per una distanza sino a 200 metri dalle spiagge o dalle coste rocciose e di 100 metri dalle coste a picco è propriamente destinata alla balneazione. Il bagnante che intenda praticare il nuoto al di fuori di tale area ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con le stesse modalità di chi pratica immersioni subacquee, assicurando a sé l'apposito segnale galleggiante attraverso l'utilizzo di una sagola galleggiante di lunghezza non superiore a metri 3. Eccezione a ciò è data a chi pratica il nuoto senza distanziarsi dall'unità alla fonda dalla quale proviene, entro un raggio di 10 metri dalla stessa.
 - 1.1. Il limite della zona di balneazione deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari ovvero nelle spiagge libere dai Comuni competenti per territorio, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due e previo Nulla Osta dell'Autorità Marittima.
 - 1.2. I Comuni ed i concessionari per le aree in concessione devono segnalare inoltre il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (batimetrica metri 1,00) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco collegati da una cima ad intervalli non superiori a mt. 5, le cui estremità sono ancorate al fondo.
 - 1.3. In mancanza di tali segnalazioni i soggetti obbligati alla segnalazione devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue), con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt. 200 dalla costa) NON SEGNALATO"** ovvero **"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (profondità mt. 1,00) NON SEGNALATO"**.
2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le 09,00 e le 19,30 **E' VIETATO:**
 - 2.1 il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi; eccezione a ciò è data dalla possibilità di navigare in tali zone conferita ai natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti. Dal divieto di transito sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d'Istituto o da quelli diversi, impiegati d'ausilio a dette attività ed a ciò espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima. Sono altresì esentati dal divieto di transito di cui sopra, i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza del Decreto del presidente della Repubblica 08.06.1982, n°470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura chiaramente leggibile **" SERVIZIO CAMPIONAMENTO "**, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno mantenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
 - 2.2 l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati;
 - 2.3 tali zone di mare possono essere attraversate da unità in navigazione ai soli fini dell'atterraggio per il tempo strettamente necessario all'imbarco e sbarco dalle stesse purché a lento moto (minima velocità di manovra) all'interno degli appositi corridoi di lancio. In assenza degli stessi è permesso l'avvicinamento al litorale con rotta perpendicolare alla linea di costa, con sola propulsione a remi, in assenza di bagnanti nel raggio di 50 metri dall'unità;



NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"

Indirizzo e-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it

Sito Internet: www.lamaddalena.guardiacostiera.it



- 2.4 occupare la fascia di metri 5 dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
3. è altresì vietato l'atterraggio di surf (tavole spinte dal moto ondoso) windsurf e di Kite-Surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, a ciò appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio per un raggio di almeno 100 metri. La condotta degli stessi è altresì vietata ad una distanza inferiore a 100 metri dai bagnanti. La normativa generale per la condotta dei windsurf e kite-surf trova applicazione in tutto il territorio di competenza fatta eccezione per la zona di Porto Pollo e Porto Liscia; riconosciuta la rilevanza internazionale acquisita dalle stesse per la pratica di tali attività e l'intensa presenza di atleti e praticanti questi sports specie nel periodo estivo, tali aree vengono normate attraverso appositi provvedimenti.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE A NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA E A STABILIMENTI BALNEARI

Definizioni.

Sono aree attrezzate per la balneazione le aree demaniali marittime in concessione nelle quali vengono offerti servizi legati alla balneazione e/o all'elioterapia (noleggio ombrelloni, lettini, sdraio, etc.)

Sono strutture o stabilimenti balneari le aree demaniali marittime in concessione nelle quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture allo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia (posizionamento e noleggio attrezzature balneari, eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione-bar riservata ai clienti dello stabilimento ecc.).

1. I concessionari sono tenuti a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni di sicurezza:

- a) Durante l'orario di apertura i concessionari, singoli od associati, devono organizzare e garantire un servizio di soccorso e di assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato dalle società nazionali riconosciute (FIN, SNS, ecc), ogni 90 metri di fronte mare o frazione. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pannelli imbonitori, etc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato in modo tale da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo.
- b) l'assistente bagnante deve indossare una maglietta con la scritta "**SALVATAGGIO**" ben visibile, essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o destinato ad altro servizio, salvo previa sostituzione con altro operatore abilitato. L'assistente deve stazionare nella postazione di cui al successivo comma, oppure nello specchio acqueo riservato ai bagnanti di competenza sull'unità individuata come servizio "SALVATAGGIO";



NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"

Indirizzo e-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it

Sito Internet: www.lamaddalena.guardiacostiera.it



- c) Presso ogni postazione di salvataggio devono essere permanentemente disponibili :
- un binocolo;
 - 200 metri di cima di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle su rullo fissato saldamente al terreno;
 - un paio di pinne;
 - una unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio di colore rosso od arancione recante la scritta "**SALVATAGGIO**", dotata di almeno un salvagente anulare munito di sagola galleggiante di almeno 25 metri e di mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.
- d) In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati n°2 salvagenti anulari di tipo omologato collegati a sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
- e) Quando le condizioni meteorologiche possano comportare pericolo per la balneazione ovvero sussistono altre situazioni di rischio, in ogni stabilimento deve essere issata su un pennone di altezza non inferiore a metri 3 installato in posizione ben visibile, a cura dei concessionari, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso.
- f) Ogni concessionario deve avere prontamente disponibile sul posto materiale di primo soccorso costituito in misura minima da:
- tre bombolette individuali di ossigeno da un litro, cariche ed in corso di validità, con riduttore di pressione e mascherina di cui almeno una pronta all'uso;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca ed un tiralingua;
 - un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente (Tabella D del D.M. n°289 del 25/05/1988);
- g) Ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
- di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere destinato al primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di primo soccorso di cui al precedente punto f).
- h) gli ombrelloni posizionati nell'ambito della concessione devono:
- avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare adeguata resistenza allo strappo;
 - avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidale la parte superiore con quella inferiore.
- i) esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi;
- j) i concessionari ed i Comuni, devono segnalare la presenza, anche sospetta, di ostacoli subacquei, e di quanto possa costituire pericolo per le persone in mare e sulle spiagge apponendo appositi cartelli/segnali galleggianti e informando tempestivamente questa Autorità Marittima.
- k) Al verificarsi di qualsiasi altra circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia sulla spiaggia che in acqua, il concessionario dovrà effettuare la relativa segnalazione alla più vicina Autorità Marittima, telefonando al numero di emergenza nazionale 1530 e dovrà prendere ogni possibile immediato provvedimento a salvaguardia delle persone.



NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"

Indirizzo e-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it

Sito Internet: www.lamaddalena.guardiacostiera.it



ARTICOLO 4 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione:

- a) nei porti, porticcioli, specchi acquei antistanti i pontili d'ormeggio e campi boe destinati alla sosta di unità;
- b) nel raggio di metri 100 dalle imboccature dei porti e dalle strutture portuali;
- c) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano in corso lavori ed in prossimità di navi commerciali alla fonda a ciò non appositamente attrezzate;
- d) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- e) nelle vicinanze di impianti, attrezzi od unità da pesca in attività di pesca;
- f) nelle zone di mare di volta in volta indicate da apposite Ordinanze.

ARTICOLO 5 DISCIPLINA DELLA PESCA

L'esercizio di qualsiasi tipologia di pesca sportiva, sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dalle rilevanti normative emanate da Regione Autonoma della Sardegna e Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, è vietato dalle ore 09.00 alle 19.30, nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge o dalle coste rocciose frequentate da bagnanti. In prossimità di coste a picco la pesca subacquea sportiva è consentita, anche dalle 09.00 alle 19.30, ma solo in assenza di bagnanti.

In presenza di bagnanti, è sempre vietato attraversare le zone riservate alla balneazione con arma subacquea carica.

La pesca professionale invece, considerata la particolare morfologia della linea di costa dell'area di competenza, che vede specie nelle coste a picco un repentino aumento della batimetria proporzionalmente alla distanza dalla costa, viene permessa, dalle ore 19,30 alle ore 09,00, oltre la distanza di 50 metri dalle coste a picco, escluso le aree specificamente interdette da altri provvedimenti normativi.

Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo quando si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione.

ARTICOLO 6 DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE

La disciplina dello sci nautico è contenuta dal Decreto del 26.01.1960 come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974 del Ministero della marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, al paracadutismo ascensionale nonché al rimorchio di galleggianti comunemente denominati "banana boat" e similari.

ARTICOLO 7 CORRIDOI DI ATTERRAGGIO

I titolari di attività nautiche e locazione di natanti in prossimità delle spiagge devono richiedere alla competente Autorità l'autorizzazione al posizionamento di appositi corridoi di atterraggio. In base alla tipologia della spiagge ed alla presenza di attività nautiche potranno essere realizzati corridoi comuni a più attività e comunque di pubblico uso.



NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"

Indirizzo e-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it

Sito Internet: www.lamaddalena.guardiacostiera.it



I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche :

- a. Larghezza non inferiore a mt.05 ;
- b. Profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti ;
- c. Delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e , successivamente , a 50 metri ;
- d. Individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

Norme di comportamento .

- a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (wind-surf) devono percorrere i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità possibile.
- b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
- c) È fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

ARTICOLO 8

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DEI JET-SKI (SCOOTER D'ACQUA) E NATANTI SIMILARI

Scoter acquatici e natanti simili possono circolare, fatte salve particolari disposizioni regolanti la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di unità navali all'interno di aree marine ricadenti nell'ambito del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena alle seguenti condizioni :

- Il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti e porticcioli e pontili aperti al traffico marittimo da diporto o da unità maggiori o da corridoi appositamente concessi;
- L'entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
- La navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 500 durante la stagione balneare e metri 300 dal 1 Novembre al 30 Aprile;
- E' consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere la predetta zona di navigazione.
- Gli scooter acquatici e natanti simili devono navigare esclusivamente in ore diurne entro 1 miglio dalla costa o da unità appoggio;
- La condotta degli scooter acquatici è consentita solo previo possesso di idonea Patente Nautica;
- Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato una cintura di salvataggio individuale omologata ed inoltre il mezzo nautico deve essere dotato di apposito congegno di spegnimento a strappo. E' vietato il deposito degli scooter su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione.
- I noleggiatori di scooter acquatici e natanti simili devono dotare i natanti stessi di appositi congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.



NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"

Indirizzo e-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it

Sito Internet: www.lamaddalena.guardiacostiera.it



ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei Comuni rivieraschi o concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

2. Salvo che il fatto costituisca violazione delle normative sulle aree protette o altro più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, ai sensi degli Artt. 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell'Art. 53 del D.L.vo 171/2005;

3. L' Ordinanza n. 45/2009 nonché ogni altra Ordinanza di questa Capitaneria di Porto in contrasto con la presente e/o per la parte in contrasto è abrogata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

ARTICOLO 10 RINVII

La presente Ordinanza si inserisce in un assetto amministrativo dei litorali e del mare le cui competenze vengono ripartite fra Capitaneria di Porto, Regione Autonoma della Sardegna ed Ente Parco Nazionale di La Maddalena. Il legittimo uso di tali aree viene definito tramite provvedimenti differenti emanati dai summenzionati Enti – oltre che dalla normativa di settore collegata - ai quali si fa esplicito rinvio, ciascuno per quanto di competenza.

La Maddalena, 01 Giugno 2010

**F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio POLETTO**



NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"

Indirizzo e-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it

Sito Internet: www.lamaddalena.guardiacostiera.it





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio
Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano Nuoro e medio Campidano
Servizio territoriale demanio e patrimonio di Sassari
Servizio territoriale demanio e patrimonio di Tempio Olbia

DETERMINAZIONE N. 1044 DEL 24 maggio 2010

Oggetto: Ordinanza balneare 2010. Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo. Modifica della lettera s) dell'articolo 3.

I Direttori dei Servizi Demanio e Patrimonio

- VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112, così come modificato dall'art. 9 della legge 16/03/2001 n. 88, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO il decreto legislativo 17/04/2001 n. 234, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997";
- VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima);
- VISTA la legge regionale 11/10/1985, n. 23 ed, in particolare, l'art. 29, in base al quale le Amministrazioni comunali, il cui territorio comprenda zone costiere, devono dotarsi di un piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari e pedonali;
- VISTA la legge 05/02/1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
- VISTO il decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 avente ad oggetto: "Riforma della disciplina relativa al commercio a norma dell'art. 4, comma 4 della L. 15/03/1997, n. 59";
- VISTA la Legge 08/07/2003, n. 172, contenente disposizioni in materia di riordino della nautica da diporto e del turismo nautico;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE

Servizio centrale demanio e patrimonio

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano Nuoro e medio Campidano

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Sassari

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Tempio Olbia

DETERMINAZIONE N. 1044

DEL 24 MAGGIO 2010

- VISTO il decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell'art. 65 del sopra citato decreto legislativo n. 171/2005;
- VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 rubricato "Norme in materia ambientale", come modificato dal decreto legislativo n. 284 del 2006 e dal decreto legislativo n. 4 del 2008;
- VISTI la legge 24/11/1981, n. 689 e il decreto legislativo 30/12/1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25/06/1999, n. 205";
- VISTA la legge regionale 18/05/2006, n. 5, recante norme in materia di commercio;
- VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2009, n. 53/66 recante "Art. 8 lett. a) della Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 "Atto di indirizzo in materia di competenze di trasferimento ai Comuni;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 febbraio 2003, n. 18, con il quale, nel modificare il precedente D.P.G.R. n. 115/2001, è stata approvata la ridefinizione delle competenze dei Servizi istituiti nell'ambito della Direzione Generale degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica di questo Assessorato, nonché i successivi Decreti del Presidente della Regione n. 188/2004, n. 66/2005 e n. 89/2005;
- VISTA la determinazione interdirettoriale del 6 maggio 2010, n. 916 intitolata "Ordinanza balneare 2010. Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo.";
- RILEVATO che nella lettera s) dell'art. 3 intitolato "Prescrizioni estese all'intero territorio della Sardegna sull'uso delle spiagge e degli specchi acquei antistanti", esposto a pagina 8 della determinazione interdirettoriale indicata al succitato comma, è necessario sopprime-



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE

Servizio centrale demanio e patrimonio

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano Nuoro e medio Campidano

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Sassari

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Tempio Olbia

DETERMINAZIONE N. 1044

DEL 24 MAGGIO 2010

re le parole <<nelle zone di mare riservate alla balneazione e>>, costituendo le medesime mero refuso dattilografico;

DETERMINANO

- ART. 1 Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- ART. 2 Di sopprimere, nella lettera s) dell'art. 3 titolato "Prescrizioni estese all'intero territorio della Sardegna sull'uso delle spiagge e degli specchi acquei antistanti", esposto a pagina 8 della determinazione interdirettoriale del 6 maggio 2010, n. 916, le parole <<nelle zone di mare riservate alla balneazione e>>, costituendo le medesime mero refuso dattilografico.
- ART. 3 Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale: <http://www.regione.sardegna.it>, nonché per estratto in due quotidiani regionali.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, all'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio

(Dott. Giovanni Pilia)

FIRMATO

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano
Nuoro e Medio Campidano

(Dott.ssa Maria Giovanna Campus)

FIRMATO

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari

(Dott.ssa Anna Paola Fois)

FIRMATO

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia,

(Dott. Giuseppe Luigi Deligia)

FIRMATO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Pausa
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

DETERMINAZIONE INTERDIRETTORIALE N. 916 DEL 6 MAGGIO 2010

ORDINANZA BALNEARE 2010 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESERCITABILISUL DEMANIO MARITTIMO

- VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112, così come modificato dall'articolo 9 della legge 16/03/2001 n. 88, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO il decreto legislativo 17/04/2001 n. 234, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997";
- VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima);
- VISTA la legge regionale 11/10/1985, n. 23 ed, in particolare, l'art. 29, in base al quale le Amministrazioni comunali, il cui territorio comprenda zone costiere, devono dotarsi di un piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni camminamenti e pedonali;
- VISTA la legge 05/02/1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
- VISTO il decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 avente ad oggetto: "Riforma della disciplina relativa al commercio a norma dell'art. 4, comma 4 della L. 15/03/1997, n. 59";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Pausanese
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

- VISTA la Legge 08/07/2003, n. 172, contenente disposizioni in materia di ordine della nautica da diporto e del turismo nautico;
- VISTO il decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell'art. 65 del sopra citato decreto legislativo n. 171/2005;
- VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 rubricato "Norme in materia ambientale", come modificato dal decreto legislativo n. 284 del 2006 e dal decreto legislativo n. 4 del 2008;
- VISTI la legge 24/11/1981, n. 689 e il decreto legislativo 30/12/1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati in materia di riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25/06/1999, n. 205";
- VISTA la legge regionale 18/05/2006, n. 5, recante norme in materia di commercio;
- VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2009, n. 53/66 recante "Art. 8 lett. a) della Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 "Atto di indirizzo in materia di competenze di trasferimento ai Comuni";
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 febbraio 2003, n. 18, con il quale, nel modificare il precedente D.P.G.R. n. 115/2001, è stata approvata la ridefinizione delle competenze dei Servizi istituiti nell'ambito della Direzione Generale degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica di questo Assessorato, nonché i successivi Decreti del Presidente della Regione n. 188/2004, n. 66/2005 e n. 89/2005;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Orbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

- DATO ATTO che tale nuovo assetto organizzativo ha dato luogo, tra l'altro, alla suddivisione territoriale delle competenze sul Demanio Marittimo con la previsione di quattro Servizi del demanio e patrimonio:
- Servizio centrale di Cagliari, competente per il territorio delle nuove Province di Cagliari, Ogliastra e Sulcis-Iglesiente (dal Comune di Buggerru al Comune di Baunei);
 - Servizio territoriale di Sassari, competente per il territorio della nuova Provincia di Sassari (dal Comune di Villanova Monte Leone al Comune di Valledoria);
 - Servizio territoriale di Tempio Orbia, competente per il territorio della nuova Provincia di Orbia-Tempio (dal Comune di Badesi al Comune di Budoni);
 - Servizio territoriale di Oristano - Nuoro - Medio Campidano competente per il territorio delle nuove Province di Oristano, Medio Campidano e Nuoro (dal Comune di Arborea al Comune di Bosa e dal Comune di Dorgali al Comune di Posada);
- VISTA la determinazione interdirettoriale 29/12/2003, n. 2220/D, recante disposizioni per la disciplina delle concessioni demaniali marittime ed in particolare l'art. 2, che prevede il sostegno finanziario dei Comuni, consistente nel trasferimento di una quota del sovraccanone corrisposto dai concessionari, per l'apprestamento dei servizi essenziali afferenti al demanio marittimo;
- VISTA la determinazione della Direzione Generale degli enti locali e finanze 07/04/2008, n. 942, inerente le prescrizioni per l'asportazione della posidonia spiaggiata e per la pulizia delle spiagge dai rifiuti;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13/05/2008, n. 27/7 recante "Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera";
- RIITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e del mare territoriale della Regione Sardegna, specificando nel contempo le funzioni assunte dalle amministrazioni con una in attuazione della L.R. 12 giugno 2006, n. 9;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Pausa
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

EVIDENZIATO che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge saranno emanate dalle competenti Capitanerie di Porto;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, restano salve le disposizioni delle normative in materia,

DETERMINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- a) La stagione balneare è di norma compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ogni anno.
- b) Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti, previste in periodi antecedenti o successivi a quelli indicati alla lettera che precede, possono essere formalmente riconosciute, con ordinanze integrative del Comune competente, solo per le terapie, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali rilasciate a favore dei singoli concessionari;
- c) All'interno del periodo di cui alla precedente lettera a), devono funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti, i servizi di salvataggio secondo quanto indicato al successivo articolo 4.
- d) I titolari di concessioni demaniali ed i Comuni, per le spiagge libere, ovvero tratti di spiaggia libera, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i principali obblighi e divieti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Pausanese
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

della presente ordinanza, in diverse lingue anche sotto forma di icone facilmente comprensibili;

- e) per esigenze di tutela del litorale, in tutti i mesi dell'anno, è vietato l'accesso alle spiagge diveicolidiqualsiasigenerè, ad eccezione di quelle destinate al soccorso e a quelli specificatamente autorizzati dalle competenti amministrazioni comunali per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione. Si precisa che l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione al transito nelle spiagge diveicoligommati, a decorrere dalla corrente stagione balneare rientrano fra le competenze trasferite alle amministrazioni comunali, alle quali dovrà essere presentata motivata istanza.

ART. 2

ACCESSO AI DISABILI, PULIZIA, SERVIZI IGIENICI PRIMO SOCCORSO NELLE SPIAGGE LIBERE

- a) Nelle spiagge libere, ovvero tratti di spiaggia libera, l'igiene, la pulizia, i servizi igienici e di primo soccorso, nonché l'accesso ai disabili devono essere assicurati dalle Amministrazioni comunali.
Al fine di garantire un efficiente servizio di primo soccorso, i Comuni sono autorizzati al posizionamento di tonette di avvistamento, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalla legge;
Nelle spiagge libere, ovvero nei tratti di spiaggia libera, nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare in luoghi ben visibili e redatta in diverse lingue, riportante la seguente dicitura - "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
- b) è vietato l'abbandono, l'interamento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
- c) al fine di garantire il buono stato delle aree limitrofe alle zone demaniali marittime assentite in concessione, i concessionari hanno l'obbligo di curarne la pulizia e di posizionare appositi contenitori di rifiuti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Pausa
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

ART. 3

PRESCRIZIONI ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO DELLA SARDEGNA SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHII ACQUEI ANTISTANTI

Sulle spiagge e negli specchi acquei

E' VIETATO

- a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature con ungue denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc. .., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
- d) campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
- e) transitare e/o sostare con automobili, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere; ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso o altri mezzi specificamente autorizzati. Tale divieto, come già specificato nel precedente art. 1, lett. c) della presente determinazione, viene esteso per tutto l'anno solare. E' altresì vietato il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell'area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti;
- f) praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc...) se può derivarne danno, o molestia alle persone, o turbativa alla pubblica quiete. Detti giochi ed attività possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dal concessionario dalle Amministrazioni Comunali;
- g) transitare o trattenerci con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munita di brevetto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Pausa
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

per il cane e brevetto di salvamento per il conduttore regolarmente riconosciuti dall'UCIS - unità Cinofile Italiane Soccorso, Socio collettivo dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, dalla Società Nazionale di Salvamento e dalla unità Cinofile Scuola Italiana Coni (SICS). Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza, censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì escluso dal divieto di caniguia per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura. Le Amministrazioni Comunali potranno, inoltre, d'intesa con i Servizi Demanio e Patrimonio territorialmente competenti, e salve le autorizzazioni di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni, individuare apposite zone di litorale, a bassa affluenza di bagnanti, nelle quali consentire l'accesso anche agli animali. Le Amministrazioni Comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantire la pulizia. Le Amministrazioni Comunali vigileranno, altresì, affinché i proprietari degli animali condotti nelle predette aree rispettino l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia;

- h) utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza del sindaco territorialmente competente;
- i) organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc...) senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale competente;
- j) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- k) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) postea tutela della pubblica incolumità;
- l) utilizzare sapone e shampoo;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Pausa
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

- m) introdurre ed usare bombe di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigentissime norme di sicurezza;
- n) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini lanci dagli stessi, anche a mezzo di aerei;
- o) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione del mezzo di soccorso e di polizia;
- p) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc...) nelle zone destinate alla balneazione, nelle ore diurne;
- q) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Comune - Autorità Marittima statale - Autorità di P.S. locale, etc.);
- r) è vietata la balneazione e l'ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. Per la sicurezza della balneazione, inoltre, è consentito l'ancoraggio nei corridoi di lancio/atterraggio per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza dei passeggeri;
- s) nelle zone di mare riservate alla balneazione e nelle zone di cui alla lett. r) del presente articolo è consentito il transito a remi o a lento moto, con velocità massima di 3 nodi;
- t) per la tutela degli ambiti dedicati alla balneazione non verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni per il posizionamento di gavitelli negli specchi acquei prospicienti le spiagge o le rade entro i 150 metri dalla linea di battigia;

Potrà essere autorizzato il posizionamento stagionale di gavitelli, a favore di titolari di concessione demaniale con finalità turistico-ricreativa, per l'omaggio dei mezzi di sicurezza per unità di salvamento o assistenza alla balneazione, diving, per un massimo di tre gavitelli, da posizionare oltre il limite di 150;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Pausa
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

In merito al commercio in forma itinerante si precisa che il medesimo può avvenire:

- esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ogni anno;
- dalle ore 8.30 alle ore 19.30;
- esclusivamente a piedi o con l'uso di veicoli a braccia, di ridotte dimensioni, se trattasi di aree marine protette, previa acquisizione del parere favorevole dell'Ente gestore della medesima;
- senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare con un qualche disturbo alla quiete pubblica;
- nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica;
- solo da commercianti regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, a termini dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE AL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DA SPAGNA E A STABILIMENTI BALNEARI

Sono aree scoperte attrezzate per la balneazione le aree demaniali marittime in concessione nelle quali vengono offerti servizi legati alla balneazione e/o all'elioterapia (noleggio ombrelloni, lettini, sdraio ecc.).

Sono strutture o stabilimenti balneari le aree demaniali marittime in concessione nelle quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile o di facile rimozione, allo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia (posizionamento e noleggio attrezzature balneari, eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione-bar riservata ai clienti dello stabilimento ecc.).

Le aree destinate al noleggio di attrezzature balneari, le strutture e gli stabilimenti sono aperti al pubblico dalle ore 08,30 fino all'ultimo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Pausa
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

In deroga a quanto previsto al comma precedente, l'orario di chiusura degli esercizi ubicati sul demanio marittimo, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar, non strettamente connessa con i servizi legati alla balneazione, è stabilito con ordinanza Sindacale.

- A) Fermo quanto sopra i concessionari sono, inoltre, tenuti a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
- attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con le modalità indicate, laddove adottate, nei programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle province ed in conformità alle indicazioni fornite dalla competente Capitaneria di Porto;
 - rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, relativamente all'organizzazione dei servizi ed all'espletamento delle attività oggetto della concessione;
 - esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi;
 - curare la perfetta manutenzione e la pulizia delle aree in concessione e delle aree limitrofe fino al battente del mare nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella determinazione n. 942 del 17 aprile 2008, richiamata nelle premesse;
 - il numero di ombrelloni da posizionare nell'area in concessione deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le distanze minime fra i paletti degli ombrelloni, vale a dire metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate in relazione a particolari esigenze riconosciute con unque dai Comuni. Inoltre gli ombrelloni dovranno avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da assicurare adeguata resistenza allo strappo e un dispositivo tale (innesto a baionetta o simile) da rendere solida la parte superiore con quella inferiore;
 - le aree oggetto di concessione devono essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 (per es. paletti di legno distanti tra loro non più di tre metri uniti tra loro da una corda o



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Orbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

sagola festonata) o palincostrati fissi al suolo collocati agli angoli del perimetro dell'area;

- consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche all'infuori della concessione;
 - garantire l'accesso a mare ai soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi in legno paralleli e perpendicolari rispetto alla battigia. Inoltre, per consentire la mobilità dei disabili all'interno delle aree in concessione, i concessionari possono posizionare altri percorsi e piattaforme anche se non contemplati nella concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe a quella in concessione, previa autorizzazione del Comune. Al termine della stagione balneare tutti i percorsi dovranno essere rimossi.
- B) Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia sulla spiaggia che in acqua, il concessionario dovrà effettuare la relativa segnalazione alla più vicina Autorità Marina, telefonando al numero di emergenza nazionale 1530 e dovrà prendere ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle persone.
- C) I titolari di concessioni demaniali sono autorizzati, oltre che all'esercizio delle attività necessarie per l'espletamento dei servizi obbligatori in forza di legge o di provvedimento amministrativo, all'espletamento delle attività oggetto delle relative concessioni e di quelle strettamente connesse, quali il servizio di guardia e vigilanza.
- D) I titolari di concessioni demaniali marittime:
- prima dell'apertura al pubblico devono acquisire la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria nei casi previsti dalla legge, nonché disporre di congrua dotazione antincendio, nei casi e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla specifica normativa in materia;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Orbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

- i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria con una rete ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
- i servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n. 104/92, devono essere disponibili presso ogni stabilimento e devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
- è vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

ART. 5

LOCAZIONE DI NATANTI DA DI PORTO, TAVOLE A VELA, ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

L'attività di locazione di piccolo natantia remio a pedali, destinato al diporto dei bagnanti, con un nome denominativo, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore, può essere esercitata esclusivamente dall' titolare di concessione.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione, si rinvia alle disposizioni in parte dagli Uffici delle competenti Capitanerie di Porto.

ART. 6

DISPOSIZIONI FINALI

Il responsabile di ogni esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le attività balneari, nonché i Comuni per le spiagge libere ovvero i tratti di spiaggia liberi, dovranno esporre la presente determinazione in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, unitamente alle ordinanze emanate dagli Uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Orbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Orlonzo, Medio Campidano e Nuoro

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare.

Gli Uffici e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente determinazione.

Ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 3 della L.r. n. 9/2006 e dell'art. 3, punto 6) della Delega alla deliberazione della Giunta regionale n° 53/66 del 4 dicembre 2009, le Amministrazioni comunali esercitano le funzioni di polizia amministrativa e vigilanza sul demanio marittimo, l'attività sanzionatoria prevista dall'art. 54 del codice della navigazione e la competenza inerente la determinazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 400/1993, quando la condotta abusiva consista nell'occupazione di una superficie scoperta o di una superficie coperta con opere di facile rimozione in assenza o in difformità rispetto all'atto concessorio.

Le Amministrazioni comunali sono, altresì, competenti a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nell'ipotesi di violazione della presente ordinanza e degli articoli 1161 e 1164 del codice della navigazione.

L'importo dovuto dal trasgressore per le sanzioni amministrative pecuniarie, comminate per la violazione dell'ordinanza balneare, deve essere versato sul c/c postale o bancario del comune in cui è accertata la violazione. Se il trasgressore non effettua il pagamento in misura ridotta della sanzione l'agente che ha accertato la violazione deve trasmettere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/1981 all'Amministrazione comunale titolare del potere sanzionatorio.

I contravventori alla presente determinazione, salvo che il fatto non costituisca reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Navigazione ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale.

Il deposito dei vegetali spiaggiati rimossi in zone diverse da quelle indicate nella determinazione n. 942 del 07/04/2008 del Direttore della Direzione Generale Enti Locali e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Ombria
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

Finanze, ovvero il bro smaltimento in luoghi diversi da strutture autorizzate è punto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2006.

La presente determinazione viene trasmessa a tutti i Comuni costieri della Sardegna ed agli Uffici della Capitaneria di Porto competenti.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione alla Bozza Pretoria dei Comuni costieri, mediante inserimento nel sito internet della Regione e mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, all'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi per gli effetti dell'art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

Direttori dei Servizi

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio
(dott. Giovanni Pillia)
firmato

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
(dott.ssa Anna Paola Fois)
firmato

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Ombria
(dott. Giuseppe Luigi Deligia)
firmato

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano,
Nuoro e Medio Campidano
(dott.ssa Maria Giovanna Campus)
firmato